

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) BARENGHI	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 27/04/2026

FATTO

Vanamente proposto reclamo, in data 15.01.2026, veniva presentato ricorso avanti all'ABF. Parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, in data 31.12.2024, dopo il pagamento di 74 rate.

Essa parte domandava, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 370,80 in applicazione del criterio pro-rata, *“salvo errori ed omissioni, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto”*, di cui: € 178,19 a titolo di “spese fisse”; € 192,61 a titolo di “commissioni accessorie”; in via

subordinata, per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi l'applicazione del criterio pro rata, per le commissioni e/o i costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; in ogni caso, il rimborso delle commissioni di estinzione pari a € 29,80; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute; la rifusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo dal Collegio ritenuto in via equitativa; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo e la rifusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha, in primo luogo, eccepito che parte ricorrente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe incorsa nella decadenza del beneficio del termine, come previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto; ha, altresì, sostenuto che, nel caso di specie, non si sarebbe verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125-sexies co. 1 del T.U.B. in quanto il rimborso del prestito risulta effettuato dall'ex datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto; ha, poi, precisato che la penale di estinzione sarebbe stata correttamente addebitata a causa della decadenza del beneficio del termine e dell'estinzione del debito avvenuta tramite versamento del TFR; ha, infine, eccepito che la pretesa di ristoro delle spese di assistenza professionale sarebbe infondata. Ha, pertanto, domandato il rigetto del ricorso.

É stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 28.09.2018, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, un agente in attività finanziaria. Dal conteggio estintivo, in atti, risulta uno storno interessi scalari di € 521,15, nonché l'addebito di € 29,80 a titolo di "commissioni di anticipata estinzione". Non risultano rimborsi per quote di oneri non maturati. Parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, coerente con la data del conteggio estintivo e con la data di pagamento, da parte del datore di lavoro, tramite TFR del lavoratore.

DIRITTO

Parte resistente ha, preliminarmente, eccepito che, nel caso di specie, il cliente sarebbe incorso in un'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine per intervenuta interruzione del rapporto di lavoro; essendo, inoltre, il pagamento estintivo stato effettuato con il versamento TFR, non si sarebbe, secondo l'assunto di parte resistente, verificato il presupposto dell'estinzione anticipata.

Sul punto si rappresenta che, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di pagamento estintivo effettuato dal datore di lavoro tramite conferimento del TFR del lavoratore, l'estinzione anticipata del finanziamento è, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, riferibile al delegante/lavoratore, il quale ha, quindi, diritto a ottenere la riduzione del costo totale del credito: *"....secondo l'orientamento dei Collegi l'estinzione del debito da parte del datore di lavoro tramite versamento del TFR o altre indennità di competenza del lavoratore non comporta la perdita del diritto alla riduzione del costo totale del credito"* (Collegio di Roma Decisione n. 2548/2024; nello stesso senso Collegio di Torino, Decisione 5877/2023; Collegio di Milano, Decisione n. 5393/2023; Collegio di Roma, Decisione 14860/2022, Collegio di Bari,

Decisione n. 12882/2022; Collegio di Napoli, Decisione n. 25241/2021; Collegio di Palermo, Decisione 3658/2022; Collegio di Bologna, Decisione n. 2330/2022).

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;

- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Nel caso che ci occupa, il Collegio, alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi, ritiene (si richiamano, *ex multis*, le Decisioni di questo Collegio nn. 13330/2020, 2627/2024 nonché del Collegio di Milano Decisioni nn. 81/2026 e 13275/2023 e del Collegio di Napoli, Decisione n. 15735/2022) di qualificare *up front* sia le "commissioni accessorie", sia le "spese fisse contrattuali", queste ultime da computarsi al netto degli oneri erariali

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le seguenti somme:

Durata del prestito in anni	9			Tasso di interesse annuale				11.38%	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				31.48%	
				Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				12.45%	
rate pagate	74	rate residue	34	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				611.82	Upfront	12.45%	76.15		76.15
Spese fisse contrattuali (al netto degli oneri erariali)				550.00	Upfront	12.45%	68.45		68.45
Totale				1,161.82					144.60

L'importo come sopra calcolato (€ 144,60) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 370,80), in quanto quest'ultima ha chiesto il rimborso degli oneri secondo il *pro rata temporis*, includendo anche il rimborso degli oneri erariali.

E', altresì, da accogliersi la domanda volta ad ottenere la restituzione della penale di estinzione anticipata. Si rileva che, nella fattispecie, il contratto di finanziamento disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010, che prevede la non debenza dell'indennizzo "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro" (in merito il Collegio di coordinamento, con la pronuncia n. 11679/2021, ha, peraltro, statuito che, ai fini della quantificazione dell'importo rimborsato in anticipo di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF). Ebbene, nel caso che ci occupa, la penale risulta essere stata applicata illegittimamente, in quanto il debito residuo risultava inferiore a € 10.000,00. L'importo da restituire, a tale titolo, a parte ricorrente, risulta pari ad € 29,80, come da domanda.

Spettano, inoltre, gli interessi legali a far tempo dal reclamo sino al saldo.

Da rigettarsi è, invece, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza, parte ricorrente non ha, infatti, fornito allegazioni e prove in ordine alla domanda medesima formulata, peraltro, in termini generici (si veda ex multis Collegio di Torino decisione n. 3119/2023).

Quanto, infine, alle spese legali, stante anche la serialità del contenzioso, si ritiene di respingere la domanda sulla scorta dei costanti precedenti di questo Collegio (ex multis Collegio di Torino, Decisione n. 9818/2023), rilevando, altresì, come non ricorra, nella fattispecie, alcuno dei presupposti indicati dalla Decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 174,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE